STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

UPMC
LIFE CHANGING MEDICINE

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Ai sensi delle norme:

D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii

Approvato dall'Organismo di Vigilanza di Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l.

Prima approvazione: **29 maggio 2023**

Ultimo aggiornamento: **29 maggio 2023**

INDICE

ARTICOLO 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1

ARTICOLO 2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 1

ARTICOLO 3. IL PRESIDENTE 1

ARTICOLO 4. IL SEGRETARIO 2

ARTICOLO 5. CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 2

ARTICOLO 6. VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 2

ARTICOLO 7. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 3

ARTICOLO 8. DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 3

ARTICOLO 9. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI 4

ARTICOLO 10. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 4

ARTICOLO 11. ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA 4

ARTICOLO 12. UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 4

ARTICOLO 13. AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI 5

ARTICOLO 14. CESSAZIONE DALL'INCARICO 5

ARTICOLO 15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7

ARTICOLO 16. ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO 7

ARTICOLO 17. ENTRATA IN VIGORE 7

ARTICOLO 18. COMUNICAZIONE DELLO STATUTO 7

ARTICOLO 19. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO STATUTO 7

ARTICOLO 20. RESPONSABILITÀ 8

Articolo 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (di seguito "Società") istituito in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Decreto 231") e nel rispetto dei principi definiti dal Consiglio di Amministrazione nel Modello 231 approvato.

1.2. Nessuna disposizione del presente Statuto può avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello 231. Per tutto quanto non specificamente previsto dallo Statuto si fa rinvio al Modello 231 e alle disposizioni contenute nel Decreto 231.

Articolo 2. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

2.1. L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da uno a cinque membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente. In caso di composizione collegiale, auspicabilmente, uno dei membri effettivi deve essere interno all'azienda.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente.

2.3. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli Articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.

2.4. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi direttamente riferibili all'attività dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza dovranno essere garantite valutandole in riferimento al complesso dei suoi componenti e delle maggioranze con le quali vengono adottate le sue determinazioni.

2.5. I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con il vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse tale da compromettere l'esatto adempimento degli obblighi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello 231") e del Codice Etico e di Comportamento. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza prima di assumere l'incarico dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse.

Articolo 3. IL PRESIDENTE

3.1. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza:

a) convoca, presiede e coordina le riunioni;

b) sottoscrive gli atti dell'Organismo di Vigilanza, inclusa la corrispondenza;

c) avvia le attività di verifica;

d) rappresenta l'Organismo di Vigilanza di fronte agli organi sociali, alle funzioni aziendali e di fronte a terzi.

3.2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, affinché provveda non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.

Articolo 4. IL SEGRETARIO

4.1. L'Organismo di Vigilanza nomina il proprio Segretario, anche nella persona di un soggetto esterno all'Organismo di Vigilanza medesimo.

4.2. Il Segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'Organismo di Vigilanza, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 5. CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità, su richiesta del Presidente o di un componente dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può altresì riunirsi in situazioni di particolare urgenza e rilevanza su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente del Collegio Sindacale.

5.2. L'Organismo di Vigilanza si riunisce con formale convocazione del Presidente contenente l'indicazione di data, luogo e ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata per iscritto – anche via posta elettronica – almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza può chiedere al Presidente con congruo anticipo ed in forma scritta l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.

5.3. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

5.4. Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza. Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

Articolo 6. VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

6.2. I componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, pena l'invalidità delle stesse.

6.3. In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

Articolo 7. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri, (mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione) le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'Organismo di Vigilanza riferisce nell'ambito della prima relazione periodica al Consiglio di Amministrazione.

7.2. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono tenersi dal vivo o mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Le riunioni tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

7.3. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'Organismo di Vigilanza un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

7.4. In casi di comprovata urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.

7.5. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.

7.6. Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'Organismo di Vigilanza, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.

7.7. Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

Articolo 8. DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. L'Organismo di Vigilanza assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.2. Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.3. Gli atti e le comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere sottoscritti dal Presidente.

Articolo 9. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

9.1. Tutte le attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere documentate in appositi verbali redatti dal Segretario.

9.2. Il verbale deve riportare l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte. In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.

9.3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Organismo di Vigilanza che hanno preso parte alla riunione.

9.4. Tutti i verbali devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro vidimato a cura della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 10. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1. Il Segretario dell'Organismo di Vigilanza raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse per previsione del Modello 231 non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza) e le trasmette ai componenti dell'Organismo di Vigilanza in tempo utile per la relativa discussione, indicando tempestivamente al Presidente eventuali carenze dei flussi previsti dal Modello 231.

10.2. L'Organismo di Vigilanza, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

Articolo 11. ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie. Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

Articolo 12. UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

12.1. L'Organismo di Vigilanza deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

12.2. Conformemente a quanto previsto nel Modello 231, l'Organismo di Vigilanza può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere motivata,

adeguatamente discussa e approvata in sede di riunione dell'Organismo di Vigilanza; dovrà altresì essere resa informativa in merito al Consiglio di Amministrazione con formale comunicazione a firma del Presidente.

Articolo 13. AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

Articolo 14. CESSAZIONE DALL'INCARICO

14.1. I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal proprio incarico per le seguenti cause:

a) scadenza dell'incarico;
b) decadenza;
c) revoca da parte della Società;
d) rinuncia;
e) decesso.

14.2. **Scadenza dell'incarico.** I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per 3 anni fiscali, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore, salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del Modello 231.

14.3. **Revoca e decadenza.** Ove il Presidente o un componente dell'Organismo di Vigilanza incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui ai precedenti commi 2.4 e 2.5, il Consiglio di Amministrazione della Società, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato. Il mandato sarà, altresì, revocato:

a) qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla Legge;
b) qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al comma 2.3.

Per ciò che concerne le cause di decadenza dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza, esse si configurano nel caso in cui un membro perda il possesso di uno dei requisiti precedentemente menzionati (autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità). In particolare, costituiscono cause di decadenza:

a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
b) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;

c) il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti;
d) un grave inadempimento dei propri doveri;
e) una sentenza di condanna di primo grado della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero un procedimento penale concluso tramite "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'Articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001;
f) una sentenza di condanna anche non definitiva a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
g) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

14.4. **Rinuncia.** La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia del componente dell'Organismo di Vigilanza ha effetto immediato

14.5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

14.6. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

14.7. Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa sentita l'Assemblea dei Soci. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
b) un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello 231;
c) una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o della Legge n. 190/2012, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'Articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001;
d) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o dalla Legge n. 190/2012;

e) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentita l'Assemblea dei Soci - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim* o la nomina di un nuovo membro.

Articolo 15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

15.1. I componenti dell'Organismo di Vigilanza:

a) assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello 231 e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria;

b) nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'Organismo di Vigilanza, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

15.2. Tali obblighi sono estesi al Segretario, se non componente dell'Organismo di Vigilanza, e ai collaboratori di cui l'Organismo di Vigilanza può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

Articolo 16. ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO

Nel caso il Consiglio di Amministrazione provveda a nominare un Organismo di Vigilanza monocratico, si applicano i seguenti Articoli dello Statuto: 1; 3.1; 7.1; 8, 9; 10; 11; 13; 14, 17, 18.

Articolo 17. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 18. COMUNICAZIONE DELLO STATUTO

Successivamente all'approvazione, il presente Statuto viene comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 19. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO STATUTO

19.1. Eventuali modifiche e integrazioni al presente Statuto sono apportate unicamente dall'Organismo di Vigilanza per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

19.2. Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla quale sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Articolo 20. RESPONSABILITÀ

20.1. Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

20.2. La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

20.3. Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello 231 sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.